NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 6

I soli comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed alla assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere la cui realizzazione non era stata iniziata e, comunque, la cui attivazione, da effettuare nello anno 1980, non era prevedibile, all'atto dell'adozione del predetto piano. I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facolta' di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it